





FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Nel procedimento n.17S/2017di 

PREMESSO CHE

- Con comunicazione 27/07/2017 la scrivente ha inviato al tesserato  il provvedimento ex art. 44 Reg. Giustizia FIG previgente , con il quale è stato contestato all'inculpato l'illecito disciplinare previsto dal'art.17, punto 1 , lett.a), per avere egli dolosamente alterato il proprio score, mediante cancellazione, apponendo , con riferimento alla buca 7, il risultato di 4, in luogo della X effettivamente realizzata .
- Il fatto è avvenuto in occasione della gara disputatasi il 24/05/2017 presso il Golf Club Trieste , Campionato Interregionale A.G.I.S.
- Con tale provvedimento , completo di tutti gli avvisi previsti dal Regolamento , e dei documenti ivi elencati, veniva fissata la data della decisione per il 15/09/2017.
- L'inculpato si avvaleva della facoltà di nominare un difensore , e entro il termine a lui concesso, faceva pervenire a questo Ufficio, in data 4/08/2017 , la memoria difensiva a firma dell'avv.to 





FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
GIUDICE SPORATIVO TERRITORIALE

- [REDACTED]
- In ragione dei fatti, come ricostruiti in detta memoria, ed al fine di chiarire nel dettaglio alcuni aspetti della vicenda, valutati rilevanti ai fini della decisione, la sottoscritta comunicava all'incolpato il provvedimento di fissazione di nuova udienza per il 26/09/2017, disponendo per tale data la convocazione dei soggetti informati sui fatti, quali risultanti dal rapporto informativo di cui in premessa, specificatamente dei sigg.ri : [REDACTED] [REDACTED] , [REDACTED] e [REDACTED] nonché la comparizione personale dello stesso incolpato.
 - All'udienza del 26/09/2017 compariva l'incolpato, assistito dal proprio difensore. Considerate le rappresentate difficoltà da parte dei soggetti informati sui fatti a presenziare personalmente all'incombente, si procedeva ad acquisire le loro dichiarazioni con audizione telefonica, in viva voce.
 - In tale occasione, contattata la sig.ra [REDACTED] per il tramite del marito, si veniva informati dell'impedimento della stessa a fornire qualsivoglia dichiarazione, per gravi ragioni connesse allo stato di salute.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Esaurita l'audizione degli altri informatori , e rese dall'incolpato le sue dichiarazioni spontanee, veniva concesso termine fino al 10/10/2017 per il deposito di memoria difensiva e riservata all'esito la decisione:

Il procedimento è stato avviato sulla base di quanto riportato dalla segretaria del Golf Club Trieste sig.ra [redacted], nel rapporto informativo di cui in premessa.

Con detto rapporto veniva denunciato che lo score del sig. [redacted] riportava tre correzioni , precisamente alle buche 1-3-7, e che , in particolare , quella alla buca 7 presentava una X , corretta con un 4.

La sig.ra [redacted] riportava che , sentiti anche alla presenza del sig. [redacted] , membro della Commissione Sportiva del Golf Club Trieste , e in occasione della gara in questione, membro del Comitato di Gara A.G.I.S. , i sigg.ri [redacted] , marcatrice di [redacted] e [redacted] altro componente del team , veniva all'evidenza che la correzione apportata alla buca 7 non era attribuibile alla marcatrice di [redacted] e che questi , alla buca 7, aveva realizzato X e non un 4 . Nel citato rapporto veniva riferito poi che , convocato in segreteria il sig. [redacted] per essere sentito sui fatti , questi, alla domanda rivoltagli



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dalla stessa Ustulin sul punteggio realizzato alla buca 7, rispondeva subito X.

Nel rapporto veniva altresì specificato che il sig. [REDACTED] informato che sullo score (che gli veniva esibito), alla buca 7, era stata cancellata la X ed apposto a margine un 4 poi siglato, e che la sua marcatrice aveva affermato di non avere apportato lei quella correzione, egli riconosceva di essere stato lui a farlo "in un momento di mona".

Riferiva la sig.ra [REDACTED] che a tale incontro era presente anche il sig. [REDACTED], che lei aveva convocato in segreteria anche quale membro del comitato di Gara A.G.I.S.

Alla luce della ricostruzione dell'accaduto, come resa dall'incolpato nella memoria difensiva a firma del proprio difensore, la scrivente riteneva indispensabile acquisire ulteriori informazioni da parte delle persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni venivano assunte a mezzo audizione telefonica all'udienza appositamente fissata.

L'incolpato infatti, che nell'immediatezza dell'accaduto, chiamato in segreteria, aveva ammesso di essere stato l'autore materiale della correzione di cui alla buca 7, in detta memoria, e poi anche nelle dichiarazioni spontanee, ha negato fermamente che sia avvenuta per sua mano tale alterazione e che fosse sua la sigla apposta a margine, e che in realtà l'indicazione del punteggio di 4, in luogo della X, è stato frutto



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

semmai di errore nella fase di verifica degli scores subito dopo la gara.

A giustificazione del fatto di aver ammesso in un primo momento di essere lui l'autore della correzione contestata, egli sosteneva di non essere riuscito a spiegare alla [redacted] [redacted] che si era consumato un equivoco, "a causa della concitazione del momento, e della personale percezione di avere già tutti contro per motivi pre-concetti poco chiari, dati i toni avvertiti come inquisitori senza possibilità di appello".

Tale equivoco, secondo quanto asserito nella prima memoria difensiva, era costituito dal fatto che egli, nell'ammettere di aver apportato la correzione del risultato alla buca 7, intendeva riferirsi a quella effettuata sullo score da lui tenuto durante la gara, nella colonna marker, e non sul suo. E che tale correzione da X a 4 era stata apportata da lui su tale score al momento della verifica a fine gara, quando la sua marcatrice, nel leggergli i risultati, a quella buca aveva chiamato un 4, così inducendolo alla correzione.

In ragione di ciò, egli, per il tramite del suo difensore, concludeva in detta memoria per il proscioglimento dall'addebito e, in via subordinata, riconosciuta la colpa in luogo del dolo, ridotta la sanzione nei minimi ritenuti, con riconoscimento delle attenuanti rilevabili dalla resa ricostruzione dei fatti.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

L'istruttoria ha confermato che il risultato effettivamente conseguito da [redacted] alla buca 7, è stata una X e non un 4, e che l'incolpato ha avuto piena coscienza e consapevolezza che il risultato di 4 risultante sul suo score al momento della consegna dello stesso in segreteria, effettuata personalmente da lui, non fosse quello effettivamente realizzato.

L'impossibilità però di acquisire la conferma diretta da parte della sig.ra [redacted] , marcatrice dell'incolpato, circa l'autore di tale correzione, unitamente al fatto che gli stessi sigg.ri [redacted] e [redacted] non sono stati in grado di confermare se al sig. [redacted] , convocato in segreteria, siano stati esibiti entrambi gli score (cioè il suo e quello tenuto dal giocatore durante la gara), e quindi di essere certi che l'ammissione del fatto da parte del [redacted] non si riferisse in effetti alla correzione da lui apportata sulla colonna marker dello score dallo stesso tenuto durante la gara, non consente di affermare con assoluta certezza che la correzione in oggetto sia frutto di azione materiale attribuibile all'incolpato.

L'incolpato, giocatore peraltro esperto, ha però ammesso, in sede di dichiarazioni spontanee, di aver visionato lo score dopo la verifica dello stesso con la sua marcatrice, e di aver constatato che alla buca 7 la X era



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

stata corretta con un 4 siglato, e quindi consegnava lo score così com'era. La consapevolezza in capo al sig. [redacted] che il risultato realizzato alla buca 7 era stata una X e non un 4, e che in ogni caso egli abbia voluto avvantaggiarsi dell'errore in cui era incorsa la sua marcatrice, è comprovata dal comportamento dallo stesso tenuto al momento in cui è stato convocato in segreteria, perché alla domanda di cosa avesse fatto alla buca 7, egli subito ha risposto "X", senza alcuna incertezza.

Ciò evidentemente perché, ben conscio che sullo score era stato riportato un 4 (come da lui stesso ammesso), e a quel punto venuta all'evidenza la cosa, ha ritenuto più opportuno tenere un comportamento che avrebbe potuto deporre per la sua buona fede.

Questa però non c'è mai stata, anche per sua espressa ammissione, atteso che ha dichiarato: "vedevo il punteggio di 4 alla buca 7 e consegnavo lo score così com'era".

In considerazione del fatto che il giocatore è sempre responsabile della corretta e diligente tenuta del proprio score, e che, nel caso di specie lo score è risultato consegnato con punteggio inferiore a quello effettivamente realizzato; valutata la condotta del giocatore come dolosa, stante la consapevolezza di aver realizzato un punteggio diverso (X invece di 4), e la circostanza di aver voluto comunque avvantaggiarsi



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

dell'errore di punteggio a lui ampiamente più favorevole,

Ritenuti sussistenti gli elementi dell'illecito previsto dall'art. 17, punto 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FIG vigente al momento del fatto, per avere il sig. [REDACTED] dolosamente sottoscritto lo score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo;

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale ,

visti gli atti e i documenti versati in giudizio, sentite le persone informate sui fatti , lette le memorie difensive dimesse dalla difesa dell'incolpato ,

DECIDE E DISPONE

Nei confronti del tesserato [REDACTED] la squalifica temporanea di 12 mesi (12) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG .

Così deciso in Padova, 17/10/2017

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Ludovica Cerbino